**Schema di D.Lgs. - Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali - Relazione**

**Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali”**

[**Articolato**](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_1_2_1&contentId=SAN1201158)

Il presente schema di decreto legislativo attua, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. g) della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Nell'ambito dell'Unione europea è avvertita da tempo l’esigenza di prevedere meccanismi procedurali volti ad evitare che, in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi a diverse autorità nazionali europee, paralleli procedimenti penali. In uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia la possibilità che si duplichino le azioni penali comporta un vulnus alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli. Basti pensare, invero, agli oneri per le vittime e i testimoni che si vedono citati a comparire in più Paesi per la stessa vicenda e alla dispersione di energie processuali dei singoli Stati impegnati in processi che - in un’ottica di reciproca fiducia – potrebbero essere condotti da uno solo di essi.

Tale obiettivo, indicato nel Trattato sull'Unione europea (art. 31, lettera d), ora art. 82, lettera b) come una delle azioni comuni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, è stato confermato dalle disposizioni programmatiche contenute nel punto 2.3 del Programma del reciproco riconoscimento del 29 novembre 2000 e nel punto 3.3 del Programma dell’Aja del 4-5 novembre 2004, relativo al rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea. Dopo la decisiva svolta al processo di realizzazione del nuovo Trattato sull'Unione Europea, impressa dal Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999), il tema della prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri è stato inserito dalla Commissione europea nell’agenda delle iniziative da concretizzare nell’ambito del programma sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali (Comunicazione n. 495 del 26 luglio 2000 della Commissione sul «riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale»).

Nella prospettiva seguita dalla Commissione la perdita di sovranità accettata dagli Stati membri nel riconoscere le decisioni di altri Stati membri verrebbe compensata con l'attribuzione di un ambito di competenza “esclusiva” in cui gli Stati hanno la facoltà di applicare le loro norme penali.

Come la stessa Commissione europea ha avuto modo di osservare, a fronte della possibilità di sovrapposizione delle giurisdizioni, non sono previste dalle fonti internazionali regole né per dirimere la litispendenza, né per stabilire una gerarchia dei livelli giurisdizionali tra loro potenzialmente concorrenti, essendo soltanto previsto, talora, attraverso un mero invito rivolto agli Stati, il compito di coordinare e, nella misura del possibile, di centralizzare i procedimenti. Si tratta di meccanismi di consultazione e coordinamento tra le competenti autorità nazionali, al fine di centralizzare le azioni in un unico Stato membro e predisporre forme, sia pure in via empirica, di «giurisdizione concordata» quale mezzo di prevenzione della possibile duplicazione di attività di indagine e giudizi in idem (così, ad esempio, l’art. 6 della Convenzione del 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee).

Unico limite di ordine giuridico per la celebrazione di processi paralleli è rappresentato dal principio del “ne bis in idem”, stabilito agli articoli da 54 a 58 della Convenzione di Schengen che, peraltro, inibisce l’esercizio dell’azione penale per la seconda volta sullo stesso caso solo nei confronti della stessa persona e sempre che il procedimento in uno Stato membro si sia già concluso con una decisione che impedisce l’apertura di un nuovo procedimento (res iudicata) e, in caso di condanna, “la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita”.

Peraltro, il principio del “ne bis in idem”, applicato in assenza di un quadro di regole sull’esercizio della giurisdizione, rischia di privilegiare l’autorità giudiziaria che, per prima e del tutto casualmente, pervenga ad una decisione definitiva. Attribuire la giurisdizione allo Stato «più veloce» significa legittimare risultati che potrebbero rivelarsi inadeguati (per le difficoltà, ad esempio, di raccogliere la prova nell’effettivo locus commissi delicti) e non pare costituire un criterio cui possa riconoscersi un valore obiettivo. Le stesse considerazioni, del resto, possono avanzarsi per le cautele previste dalla disciplina in materia di cooperazione giudiziaria, laddove è contemplata la facoltà di rifiuto in caso di litispendenza o di ne bis in idem (artt. 8 e 9 della Convenzione europea di estradizione del 1957).

Una prima risposta al problema della litispendenza internazionale è stata data dal progetto di decisione quadro proposto nell’aprile del 2003 dalla delegazione ellenica che, abbandonando l’idea della Commissione europea di regolare, in via preventiva e generale, i criteri di attribuzione della giurisdizione, perseguiva la finalità di evitare la violazioni del principio del “ne bis in idem” internazionale proponendo un meccanismo di cooperazione diretto a dirimere eventuali situazioni di conflitti di giurisdizione.

Venivano, pertanto, in considerazione soltanto casi riguardanti non solo l’eadem res, ma anche la stessa persona, come è dato desumere dall’articolo 1, che definiva la «litispendenza» come «il caso in cui è già stata avviata nei confronti di un individuo un'azione penale per un illecito penale ma non è stata ancora pronunciata una sentenza e la causa risulta già pendente dinanzi un tribunale». In buona sostanza, il meccanismo di risoluzione prefigurato dal progetto prevedeva che gli Stati membri, parimenti competenti ad avviare un'azione penale in relazione ad un illecito sulla base dei medesimi fatti, dopo essersi consultati, si accordassero per individuare lo Stato su cui concentrare la giurisdizione. Tale progetto, per quanto di portata più contenuta rispetto alle linee tratteggiate dalla Commissione europea, è naufragato non avendo ricevuto in seno al Consiglio dell’Unione europea un consenso da parte delle delegazioni, verosimilmente non ancora pronte ad accettare procedure «obbliganti» incidenti su una materia così delicata, anche alla luce delle profonde differenze esistenti tra i sistemi giuridici dei singoli Stati.

E’ da ricordare, inoltre, come la Commissione europea abbia presentato nel dicembre del 2005 un Libro verde sui conflitti di giurisdizione (COM (2005) 696) che ha proposto di stabilire un meccanismo di attribuzione della giurisdizione al foro più “appropriato”, sulla base di una serie di criteri rilevanti da applicare e modulare con flessibilità in ogni singolo caso concreto. Peraltro, la stessa Commissione non ha potuto non rilevare che la principale difficoltà di fondo per l’accettazione di un siffatto meccanismo fosse rappresentata dalla verifica della sua compatibilità con i sistemi costituzionali degli Stati membri («astenersi dall’esercitare un’azione penale (o interromperne una in corso) potrebbe sollevare problemi per l’ordinamento giuridico degli Stati membri che aderiscono al principio di legalità, in quanto le autorità competenti hanno il dovere di perseguire ogni reato che rientra nella loro competenza. Ciò potrebbe sollevare problemi in particolare se il principio è stabilito dalla Costituzione nazionale»). Tuttavia, tale fondamentale e pregiudiziale questione veniva superata dalla Commissione con il rilievo che, in uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, il suddetto principio doveva ritenersi soddisfatto quando l’autorità di un altro Stato membro, in relazione a quella fattispecie, eserciti l’azione penale.  
Dopo lunghi e complessi negoziati, il 30 novembre 2009, è stata approvata la presente decisione quadro del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.  
La decisione quadro in esame conferma l’impostazione seguita dalla precedente iniziativa ellenica, nel presentarsi quale strumento volto a «prevenire» la violazione del divieto del “ne bis in idem” attraverso la previsione di meccanismi procedurali diretti a evitare che, nei confronti della medesima persona e in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi alle diverse autorità nazionali europee, più procedimenti penali (vedi considerandum n. 3 e art. 1).

Lo strumento normativo si concretizza nella messa a punto di un sistema di «consultazione diretta» per pervenire, in caso di litispendenza internazionale, a una soluzione «concordata», anche con l’ausilio di Eurojust, in modo da evitare lo svolgimento di procedimenti penali paralleli. Il valore aggiunto della decisione quadro risiede essenzialmente nella previsione di una procedura «obbligata», non incidendo, invece, sugli esiti delle consultazioni dirette stesse. Si prevede infatti, in primo luogo, l’obbligo dell’autorità, che ha fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro Stato membro, di «prendere contatto» con l’autorità competente dell’altro Stato membro per confermare l’esistenza di un procedimento parallelo. A tale riguardo, inoltre, vengono in considerazione i procedimenti penali in qualunque fase essi si trovino, tanto delle indagini preliminari quanto di quella propriamente processuale (art. 3). Di converso, l’autorità contattata ha l’obbligo di rispondere alla richiesta entro il termine indicato dall’autorità contattante o, se non è stato indicato alcun termine, senza indebito ritardo (in ogni caso la risposta deve essere comunicata con urgenza se l’indagato, o l’imputato, è sottoposto a una misura di custodia cautelare). Una volta accertata l’esistenza di procedimenti paralleli, entrambe le autorità in questione sono tenute a procedere a «consultazioni dirette» finalizzate al raggiungimento di un consenso su una «soluzione efficace» volta a evitare le conseguenze negative derivanti dall’esistenza di procedimenti paralleli.   
Sull’individuazione della soluzione efficace la decisione quadro non prende posizione direttamente, evitando così di affrontare l’aspetto saliente, ma anche maggiormente controverso, della questione che aveva interrotto i precedenti negoziati. Si rappresenta che questa potrebbe consistere in «qualsiasi azione» che consenta un’efficiente e ragionevole gestione dei procedimenti, anche sotto l’aspetto della tempestività (preambolo, considerandum n. 4), e potrebbe «eventualmente comportare la concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro» (art. 10).

E’ lasciata dunque alle autorità interessate la massima flessibilità per addivenire a una soluzione «efficace», compatibilmente con i principi del proprio ordinamento. Nel preambolo si sottolinea, infatti, che «nessuno Stato membro dovrebbe essere obbligato a rinunciare o a esercitare la competenza giurisdizionale contro la sua volontà», benché si sia rivolto un invito a modulare il principio di obbligatorietà dell’azione penale, che informa il diritto processuale in vari Stati membri, nel nuovo contesto di reciproca fiducia che lega i Paesi membri dell’Unione europea, così da ritenerlo soddisfatto quando uno tra essi garantisca l’azione penale in relazione a un determinato reato.

Non viene chiarita né la nozione di efficacia che deve guidare la decisione delle autorità coinvolte e nemmeno individuate le conseguenze «negative» che devono essere rimosse. Nel preambolo, invero, se da un lato si evidenzia che obiettivo della decisione quadro è la prevenzione della violazione del ne bis in idem, quindi di un principio posto a garanzia dell’individuo - che è stato elevato dall'art. 50 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 tra i principi fondamentali dell’Unione europea («nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge») e, con la recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona, da ritenersi direttamente applicabile -, dall’altro, vengono presi in considerazione altri fattori «negativi», questa volta ricadenti sull’amministrazione della giustizia impegnata in processi paralleli, quali, a titolo esemplificativo, la perdita di tempo e di risorse ovvero le difficoltà nella raccolta della prova.

Conseguentemente la decisione quadro non arriva a stilare un catalogo di criteri che devono essere considerati dalle autorità per raggiungere il consenso: criteri, che, tuttavia, sono indicati nel preambolo. Si tratta, pertanto, di un catalogo «aperto» di criteri puramente orientativi, non vincolanti, né gerarchicamente ordinati, tra cui rileva, soprattutto, l'apprezzamento del luogo in cui si è verificata la maggior parte degli atti criminali o il maggior danno, il luogo di residenza dell'accusato e la possibilità di ottenerne l'estradizione, ma anche altri fattori di incidenza.

Quanto alla procedura, la decisione quadro non va oltre la fase delle consultazioni. Pertanto, tutto il sistema prefigurato poggia essenzialmente sulla facoltatività della decisione assunta agli esiti delle riunioni di consultazione. Né, inoltre, sono previsti correttivi, nell’ipotesi di mancato accordo, se non prevedendo l’ausilio opzionale di Eurojust, al quale, come è noto, è istituzionalmente demandato il compito di «assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali» in relazione alle forme gravi di criminalità, specie se organizzata, in stretta connessione con la generale competenza già delineata per l'Europol (partecipazione ad un'organizzazione criminale, riciclaggio, criminalità informatica e ambientale, corruzione, frodi comunitarie), ai sensi della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (modificata con la decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell’Eurojust).

L'attribuzione di tale competenza, sia al collegio dell'Eurojust che al membro nazionale, è, inoltre, esplicitamente contemplata negli artt. 5, comma 2, lett. a), n. 2, e 6 della legge italiana di attuazione dell'Eurojust 14 marzo 2005, n. 41. Il ruolo di Eurojust nell’ipotesi della concorrenza di più giurisdizioni nazionali è stato, tra l’altro, appositamente formalizzato nel Trattato di Lisbona che, all’art. 85, par. 1, lett. c), stabilisce che tra i compiti di Eurojust vi è anche il potenziamento della cooperazione giudiziaria mediante la composizione dei conflitti di competenza.

Per quel che attiene alla valutazione delle possibili ricadute della decisione quadro nel nostro ordinamento, il modello «flessibile» adottato dall’Unione europea sembra aver voluto aggirare i rischi di una possibile tensione degli esiti decisori dei meccanismi di soluzione dei conflitti di giurisdizione con quei sistemi, come il nostro, in cui vige il principio di obbligatorietà dell’azione penale.

Sotto il profilo della compatibilità di un siffatto meccanismo con il principio fondamentale di cui all’art. 112 Cost., si è ritenuto che il precetto costituzionale non avrebbe la funzione di imporre l’esercizio dell’azione penale in relazione ad ogni notitia criminis, quanto piuttosto di sottoporre la mancata instaurazione del processo ad efficaci controlli, al fine di renderla il più possibile oggettiva e trasparente, sì da bandire arbìtri e ineguaglianze nella messa in moto della giustizia penale e salvaguardare, al contempo, la fondamentale istanza dello Stato di diritto di ricondurre entro i limitati confini stabiliti dalla legge l’esercizio di ogni potere, e quindi anche il potere di esercitare l’azione penale da parte del pubblico ministero.

Sarebbe, pertanto, in contrasto con il dettato costituzionale un sistema che affidasse l’instaurazione del processo a valutazioni di mera opportunità, ma non quello in cui si evitasse la celebrazione di quest’ultimo qualora si palesasse come oggettivamente superflua o inutile. E tale sarebbe il caso di un’astensione dall’esercizio dell’azione penale quando un altro procedimento penale, in relazione al medesimo fatto, risulti pendente in altro Paese dell’Unione presso il quale si è deciso di concentrare la giurisdizione.

Questa ricostruzione risulterebbe suffragata anche da una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sez. Un., n. 34655, 28 giugno 2005 – 28 settembre 20054) che ha stabilito come la regola del ne bis in idem, espressamente sancita nell’art. 649 c.p.p., costituisca «l’espressione di un principio più ampio che, anche in assenza di una sentenza irrevocabile, rende la duplicazione dello stesso processo incompatibile con le strutture fondanti dell’ordinamento processuale e ne permette la rimozione con l’impiego di rimedi enucleabili dal sistema». Talché appare plausibile sostenere che, proprio al fine di dare concreta attuazione al principio del ne bis in idem europeo, occorra ricomprendere nella nozione di superfluità del processo, che giustifica il provvedimento di archiviazione o l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere o della sentenza dibattimentale d’improcedibilità, anche il caso in cui, in relazione al medesimo fatto e alla medesima persona, si stia svolgendo un procedimento dinanzi ad altra autorità giudiziaria europea.

Il presente provvedimento di attuazione della citata decisione quadro 2009/948/GAI si compone di dodici articoli, suddivisi in due Capi. Il primo Capo è dedicato all’introduzione nell’ordinamento interno delle disposizioni previste dalla decisione quadro (obbligo a carico degli Stati membri di prendere contatto e di rispondere per accertare l’esistenza di un procedimento parallelo; obbligo di procedere a consultazioni dirette per addivenire a un consenso; coinvolgimento di Eurojust per la risoluzione del conflitto di giurisdizione; obbligo di informazione sull’esito del procedimento). Il secondo Capo disciplina l’adeguamento dell’ordinamento interno alle nuove previsioni di fonte europea.

**L’articolo 1** contiene le disposizioni di principio e individua l’ambito di applicazione del decreto legislativo in oggetto.

**L’articolo 2** definisce i termini e i riferimenti normativi utilizzati nel testo.

**L’articolo 3** individua nel Ministro della giustizia e nell’autorità giudiziaria le autorità competenti per lo scambio di informazioni e per le consultazioni dirette con le rispettive autorità degli altri Stati membri coinvolti nella risoluzione dei conflitti sulla giurisdizione.

**L’articolo 4** declina la procedura finalizzata a risolvere l’eventuale conflitto di giurisdizione tra Stati membri. In particolare, viene prevista come obbligatoria una prima fase di presa di contatto tra gli Stati membri ogni qual volta vi sia il fondato motivo di ritenere che presso uno di essi penda un procedimento parallelo al fine di ottenerne la conferma.

**Gli articoli 5, 6 e 7** provvedono a disciplinare la tempistica, le modalità e il contenuto della richiesta e della risposta durante la fase della presa di contatto.

**L’articolo 8** prevede per gli Stati, presso i quali pendono procedimenti penali paralleli, l’obbligo di procedere a consultazioni dirette finalizzate al raggiungimento di un consenso per la concentrazione dei procedimenti in un unico Stato. In assenza di una indicazione tassativa nella parte precettiva della decisione quadro di criteri oggettivi e predeterminati per la risoluzione «caso per caso» del conflitto di giurisdizione, come sopra evidenziato, il comma 4 del presente decreto si è ispirato ai criteri illustrati nel considerando numero 9 della decisione stessa. Vengono, pertanto, indicati i seguenti parametri: a) luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell’azione, dell’omissione o dell’evento; b) luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose; c) luogo in cui risiede, dimora o è domiciliato l’indagato o l’imputato; d) prognosi maggiormente favorevole di consegna o di estradizione in altre giurisdizioni; e) maggiore tutela delle parti offese e minor sacrificio dei testimoni; f) omogeneità del trattamento sanzionatorio.

La presa di contatto e le consultazioni dirette sono affidate, rispettivamente, all’autorità giudiziaria procedente e al procuratore generale della corte di appello territorialmente competente, in linea con la volontà di agevolare contatti immediati e diretti tra le diverse autorità giudiziarie dei Paesi dell’Unione.  
Si è ritenuto comunque di rimettere al Ministro della giustizia una valutazione sulla risoluzione del conflitto. Si è, dunque, affiancata alla stima di natura tecnico-giuridica dell’autorità giudiziaria, nella figura del procuratore generale della corte d’appello (conformemente alla legge 20 dicembre 2012, n. 237, recante “Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale”), quella di carattere politico preordinata a salvaguardare gli interessi essenziali dello Stato. In questa prospettiva, il Ministro della giustizia, ricevuta la comunicazione dal procuratore generale dell’avvio delle consultazioni dirette, entro dieci giorni, può disporre che non si dia corso alla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro qualora rilevi che dal mancato esercizio della giurisdizione in Italia possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

**L’articolo 9** prevede il coinvolgimento di Eurojust per il raggiungimento del consenso, qualora non sia stato conseguito all’esito delle consultazioni dirette tra le autorità competenti dei diversi Stati membri.

**L’articolo 10** disciplina gli effetti delle consultazioni sul procedimento pendente nel nostro Paese, prevedendo un meccanismo che comporta la sospensione unicamente dell’attività decisoria, conformemente al considerando n. 11 della decisione quadro e in armonia con i principi costituzionali in materia processuale penale. Si è ritenuto necessario, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, contenere la durata di tale sospensione - da comunicarsi al procuratore generale, in veste di “dominus” delle consultazioni - entro il termine massimo di venti giorni, trascorso il quale il giudice emette la sua decisione.

**L’articolo 11** contiene le disposizioni relative agli effetti della concentrazione dei procedimenti. Nell’ipotesi in cui il consenso sia raggiunto sulla giurisdizione italiana, si tiene conto del periodo di custodia cautelare eventualmente sofferta all’estero dall’indagato o dall’imputato, ai fini del computo della durata massima della custodia cautelare, della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare e della pena espiata senza titolo. Gli atti probatori compiuti mantengono la loro efficacia conformemente alla legislazione nazionale. Viceversa, qualora il procedimento penale venga concentrato in altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta improcedibilità, sulla falsariga di quanto contemplato dalla legge di ratifica n. 367/2001 dell’ ”Accordo italo-svizzero che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale”.   
Tale soluzione processuale trova, inoltre, modelli di riferimento, sia pure parziali, poiché limitati a specifiche evenienze procedimentali, nella legge 14 febbraio 1994, n. 120, recante la conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 1993, n. 544, in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per le gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, e nella legge 2 agosto 2002, n. 181, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per le analoghe violazioni commesse nel territorio del Ruanda e degli Stati vicini.

**L’articolo 12** contiene le disposizioni di natura finanziaria.

Con riferimento ai rilievi formulati dalle Commissioni parlamentari si rappresenta quanto segue.  
**La Commissione 2^ (Giustizia)** e **14^ (Politiche dell’Unione europea) del Senato**, al pari della **Commissione XIV (Politiche dell’Unione europea) della Camera dei Deputati**, hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto.  
Si è accolto il rilievo della Commissione V della Camera dei Deputati (Bilancio, tesoro e programmazione) che, in merito ai profili di copertura finanziaria, ha evidenziato l’opportunità, considerato che l’articolo 12 dello schema di decreto è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario, di sostituire, nella rubrica, l’espressione «Disposizioni finanziarie» con quella di «Clausola di invarianza finanziaria».  
Non si sono, viceversa, accolte le osservazioni della Commissione II (Giustizia) della Camera dei Deputati volte a specificare il contenuto degli articoli 6, comma 1, lettera d), e 7, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, richiamando nelle richieste e nelle risposte alle richieste di informazioni tra Stati membri l’eventuale sussistenza di provvedimenti di archiviazione, posto che l’archiviazione fa venir meno la pendenza del procedimento penale e, pertanto, il presupposto della stessa pendenza (litispendenza) di procedimenti paralleli in due o più Stati membri per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona.